

Codice A1103A

D.D. 16 aprile 2026, n. 309

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 19/2009 (Tutela delle aree protette) - (Fasc. n. 8PAR/2021, acc. 584/2026 - 00120392/2021).



ATTO DD 309/A1103A/2026

DEL 16/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 19/2009 (Tutela delle aree protette) – (Fasc. n. 8PAR/2021, acc. 584/2026 - 00120392/2021)

Visti gli atti trasmessi con nota del 14.09.2021 dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola a carico del signor *omissis* nato a *omissisomissise* residente in *omissis* – domiciliato, per la presente pratica, presso lo Studio del proprio avvocato - in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. 18721LM02 del 18.07.2021 elevato nella medesima data da Agenti di P.G., per i fatti constatati all'interno di area di particolare interesse conservazionistico in Località *omissis* del Comune di Baceno (VB), è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 3, comma 1, lett. w) delle cosiddette Misure di conservazione sito specifiche Alpi Veglie e Devero di cui alla D.G.R. n. 21 – 4635 del 06.02.2017 relative al divieto di accesso alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore (nello specifico ad area “*istituita al fine di tutelare un sito di nidificazione di aquila reale*”).

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

preso atto che l'interessato non si è avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 ma ha presentato degli scritti difensivi facendo contestualmente richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della medesima legge;

dato atto che in tale sede, regolarmente tenutasi in data 24 marzo 2026, si è addivenuti ad un accordo consensuale della vicenda con applicazione del minimo edittale, come da verbale che qui integralmente si richiama come previsto dall'art. 16 della L.r. 17/2023;

visto in particolare l'art. 3, comma 1, lett. w) delle cosiddette Misure di conservazione sito specifiche Alpi Veglie e Devero in combinato disposto con l' art. 40 della L.R. n. 19/2009 come sanzionato dall'art. 55, c. 1, lett. r) della medesima Legge;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1367/2026 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31285/2025	584/2026	Sanzione

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

INGIUNGE

al sunnominato signor *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 500,00** a titolo di sanzione amministrativa secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti